SENATO DELLA REPUBBLICA

XVI LEGISLATURA

n. 29

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

(Pervenute dal 19 al 25 febbraio 2009)

INDICE

BELISARIO ed altri: sulla semplificazione della normativa relativa al credito di imposta per gli investimenti in aree svantaggiate (4-00540) (risp. MOLGORA, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*) *Pag.* 665

CECCANTI ed altri: sulla presentazione dei disegni di legge di approvazione delle intese tra i Governi e talune confessioni religiose (4-00281) (risp. VITO, *ministro per i rapporti con il Parlamento*) 668

SARO, COLLINO: sulla deducibilità delle spese di carburante acquistato in Slovenia e sulla detraibilità dell'Iva relativa (4-00148) (risp. MOLGORA, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*) 669

VALENTINO: sul bando di gara per l'affidamento del servizio assicurativo presso il Ministero degli affari esteri (4-00987) (risp. SCOTTI, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*) 673

TIPOGRAFIA DEL SENATO (290)

BELISARIO, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, GIAMBRONE, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PARDI, PEDICA, RUSSO. – *Ai Ministri dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico.* – Premesso che:

numerose imprese, localizzate nelle aree svantaggiate – del Centro-Nord e del Mezzogiorno – con particolare riferimento a quelle operanti nella provincia di Matera, destinatarie del credito d'imposta per gli investimenti di cui all'articolo 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria per il 2001), si sono viste revocare il diritto ai citati benefici fiscali, a seguito della comunicazione, da parte di Equitalia Servizi Srl, di inadempienze per vizi formali legati alle modalità di utilizzo e riscossione del citato *bonus*;

in attuazione della normativa vigente sul credito d'imposta per gli investimenti nelle aree svantaggiate, le imprese beneficiarie, molte delle quali di piccole e medie dimensioni, hanno avviato e concluso investimenti in beni strumentali, rispettando le varie procedure previste per ciascuna fase dell'investimento, fatta eccezione per il mancato o ritardato invio, all'Agenzia delle entrate, del modello di comunicazione valutaria statistica (CVS) previsto dall'articolo 62, comma 1, lettera *a)*, della legge n. 289 del 2002 (legge finanziaria per il 2003), incorrendo così in inadempienze di natura meramente formale;

il modello CVS è stato previsto dal legislatore al fine di assicurare una corretta applicazione delle disposizioni in materia di agevolazioni per gli investimenti nelle aree svantaggiate di cui all'articolo 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, nonché di favorire la prevenzione di comportamenti elusivi, di acquisire all'amministrazione i dati necessari per adeguati monitoraggi e pianificazioni dei flussi di spesa, occorrenti per assicurare pieno utilizzo dei contributi, attribuiti nella forma di crediti di imposta; si tratta in sostanza di un mero adempimento formale che, di fatto, è divenuto di natura sostanziale, nel momento in cui il mancato o ritardato invio, ovvero l'invio, con errori materiali, del modello CVS ha comportato il recupero delle somma da parte di Equitalia Servizi Srl, ovvero il blocco dei pagamenti a favore delle imprese beneficiarie;

in applicazione di quanto disposto dall'articolo 48-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, in relazione alla verifica della regolarità degli adempimenti formali connessi al pagamento di benefici a soggetti privati, Equitalia Servizi Srl ha provveduto al blocco delle erogazioni dei contributi connessi al credito d'imposta per investimenti per tutti i soggetti che non hanno provveduto all'invio

del modello CVS, nonché di tutti gli altri pagamenti dovuti dalla pubblica amministrazione di importo superiore a 10.000 euro;

tale situazione sta creando notevoli danni alle imprese interessate, anche a causa del rischio reale di fallimento per alcune di esse, in seguito alle notevoli esposizioni finanziarie di queste ultime per il completamento degli investimenti, senza tuttavia poter fruire dei previsti incentivi a causa di mere inadempienze formali. Basti pensare che, per la sola città di Matera, giacciono presso Equitalia Servizi Srl 800 domande di rateizzazione da parte delle imprese destinatarie degli atti di recupero,

si chiede di sapere:

quali iniziative il Governo intenda adottare al fine di semplificare la normativa vigente relativa al credito di imposta per gli investimenti, eliminando gli adempimenti di natura meramente formale che rischiano di creare notevoli disagi alle imprese beneficiarie, rimuovendo così gli ostacoli al reale utilizzo di detti importanti strumenti di incentivo allo sviluppo delle piccole e medie imprese, soprattutto del Mezzogiorno;

se i Ministri in indirizzo non ritengano opportuno provvedere a rimuovere il blocco delle erogazioni dei contributi connessi al credito d'imposta per investimenti, messo in atto da Equitalia Servizi Srl, per le inadempienze di natura esclusivamente formale, che sta creando gravi ripercussioni sulle imprese interessate e più in generale sullo sviluppo imprenditoriale del Mezzogiorno;

se non si ritenga necessario che l'amministrazione finanziaria debba adottare provvedimenti più trasparenti e facilmente comprensibili al fine di non rendere utopica la sempre più conclamata e desiderata collaborazione fisco-contribuente.

(4-00540)

(18 settembre 2008)

Risposta. – Sentiti i competenti uffici dell'amministrazione finanziaria, si fa presente quanto segue.

La disciplina di cui all'articolo 8 della legge n. 388 del 2000, come è noto, ha previsto a favore delle imprese che effettuano nuovi investimenti nelle aree svantaggiate la concessione di un credito d'imposta utilizzabile in compensazione in via automatica mediante il modello F24.

Successivamente, al fine di assicurare una corretta applicazione di tale disciplina, e, in particolare, di prevenire comportamenti elusivi, nonché di consentire all'amministrazione di acquisire i dati necessari per un'adeguata azione di monitoraggio e pianificazione dei flussi di spesa, con le disposizioni di cui all'articolo 62 della legge n. 296 del 2006 si è previsto, tra l'altro, che i soggetti che avessero conseguito il diritto al beneficio anteriormente alla data dell'8 luglio 2002 dovessero presentare comunicazione, a pena di decadenza dal beneficio, dei dati occorrenti per la ricognizione degli investimenti effettuati, in particolare quelli concernenti le tipologie degli investimenti, gli identificativi dei contraenti con i quali i soggetti interessati intrattengono i rapporti necessari per la realiz-

zazione degli investimenti, le modalità di regolazione finanziaria delle spese relative agli investimenti, l'ammontare degli investimenti, dei contributi fluiti e di quelli ancora da utilizzare.

Le modalità per la comunicazione dei dati ed il relativo modello sono stati determinati con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate 24 gennaio 2003 (cosiddetto modello CVS).

Non sembra pertanto possa configurarsi come adempimento di natura meramente formale la comunicazione dei dati richiesti, e non appare sproporzionata la sanzione della decadenza dal beneficio in caso di omessa o tardiva comunicazione, atteso che l'azione di monitoraggio e di concessione dell'agevolazione nei limiti degli stanziamenti previsti in bilancio cui l'amministrazione è chiamata è essenzialmente finalizzata ad una generale corretta attribuzione del beneficio, nell'interesse della platea dei soggetti interessati.

In tal senso si è espressa anche la Corte costituzionale, che, nell'ordinanza n. 124 del 2006, ha tra l'altro sancito che «la comminatoria di tale sanzione è diretta a garantire il rilevante interesse pubblico all'immediata disponibilità dei dati non ricavabili dalla dichiarazione dei redditi all'epoca presentata, ma necessari allo svolgimento sia di uniformi ed organiche politiche di incentivazione sia di più agevoli e solleciti controlli sulla spettanza del contributo» e che «la previsione della decadenza dal contributo appare adeguata e coerente con la *ratio* della norma censurata e non eccede i limiti dell'ampia discrezionalità riservata al legislatore in materia di agevolazioni; limiti che, come questa Corte ha più volte affermato, vanno individuati esclusivamente nella «palese arbitrarietà od irrazionalità»». Principi, i suddetti, più di recente affermati anche dalla Commissione tributaria centrale di Bari, nella sentenza n. 7 del 7 febbraio 2008.

Si soggiunge, comunque, che un'eventuale modifica delle disposizioni che hanno previsto la comunicazione dei dati non troverebbe, allo stato, alcuna giustificazione posto che il termine per la presentazione della comunicazione medesima è scaduto il 28 febbraio 2003.

Quanto alla lamentata applicazione dell'articolo 48-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973 dalla quale conseguirebbe l'asserito «blocco delle erogazioni dei contributi connessi al credito d'imposta per investimenti, messo in atto da Equitalia Servizi s.r.l.», non si ravvisa un nesso causale tra il mancato adempimento della comunicazione prevista dal citato articolo 62 della legge n. 289 del 2002 e le fattispecie contemplate dall'articolo 48-*bis*, posto che il beneficio di cui si verificherebbe la decadenza consiste nell'utilizzazione di un credito d'imposta e non nell'erogazione di un contributo in denaro.

Si può tutt'al più ipotizzare che qualora taluni soggetti avessero utilizzato il credito d'imposta indebitamente, in quanto decaduti dal beneficio, e successivamente l'amministrazione avesse proceduto a recupero del credito utilizzato mediante iscrizione a ruolo del corrispondente importo, in caso di mancato pagamento delle somme iscritte a ruolo, la società Equitalia abbia effettuato gli adempimenti previsti dall'articolo 48-*bis*

del decreto n. 602 del 1973, con conseguente sospensione di eventuali pagamenti da parte di pubbliche amministrazioni.

Sulla base di quanto sinora esposto, infine, non sembra che le problematiche evidenziate siano ascrivibili a comportamenti o provvedimenti poco trasparenti o comprensibili dell'amministrazione finanziaria.

Il Sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze
Molgora

(12 febbraio 2009)

CECCANTI, BIANCO, INCOSTANTE, NEGRI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* – Premesso che:

al fine di garantire la più ampia libertà religiosa di cui all'articolo 19 della Costituzione, l'articolo 8 della nostra Carta fondamentale stabilisce che tutte le religioni sono egualmente libere davanti alla legge e che tale libertà si traduce nella possibilità per ciascuna di esse di organizzarsi secondo i propri statuti;

i rapporti di ciascuna confessione religiosa con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze, stipulate dal Governo e successivamente ratificate dal Parlamento, con esclusione della Chiesa cattolica a cui si applica il particolare regime di cui all'articolo 7 della Costituzione con il rinvio ai Patti Lateranensi e alle successive modifiche accettate dalle due parti;

la prima intesa, nel quadro segnato altresì dal nuovo Concordato che ha tenuto conto delle sensibilità emerse con l'attuazione della Costituzione e con il Concilio ecumenico vaticano II, è stata stipulata nel 1984 con la Chiesa Valdese, seguita da quella con la Chiesa Avventista e con le Assemblee di Dio in Italia (entrambe firmate nel 1986 e ratificate nel 1988), con l'Unione delle Comunità ebraiche in Italia (approvata nel 1989), con la Chiesa Evangelica Luterana e con la Chiesa Battista (1995);

dal 1995 non è stato fatto alcun ulteriore passo avanti, nonostante le due intese firmate dal Governo D'Alema (Unione buddista italiana e Congregazione cristiana dei testimoni di Geova), le due modifiche del governo Berlusconi II (Chiesa Avventista e Chiesa Valdese) e le otto stipulate dal Governo Prodi nella XV Legislatura (modifiche delle intese con la Chiesa Valdese e l'Unione delle Chiese Cristiane Avventiste del 7º giorno e accordi con la Chiesa Apostolica in Italia, la Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli ultimi giorni, la Congregazione cristiana dei testimoni di Geova, la Sacra Arcidiocesi d'Italia ed Esarcato per l'Europa meridionale, l'Unione Buddista italiana e l'Unione Induista Italiana), poiché il Parlamento non ha mai provveduto alla successiva approvazione con legge,

si chiede di sapere se il Governo intenda autorevolmente ripresentare quanto prima i disegni di legge relativi alle intese già stipulate dai Governi precedenti, comprese quelle di uno dei Governi presieduto dall'attuale Presidente del Consiglio dei ministri, anche per rispetto nei confronti

dei rappresentanti delle confessioni che hanno stipulato quelle intese stesse.

(4-00281)

(8 luglio 2008)

Risposta. – Con l'atto di sindacato ispettivo parlamentare in oggetto, si chiede di conoscere le intenzioni del Governo circa la presentazione dei disegni di legge di approvazione delle otto intese, già firmate dal precedente Presidente del Consiglio dei ministri, relative alle seguenti confessioni religiose: a) Tavola Valdese (modifica); b) Unione delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno (modifica); c) Chiesa apostolica in Italia; d) Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli ultimi giorni (Chiesa mormone); e) Congregazione cristiana dei testimoni di Geova; f) Sacra arcidiocesi d'Italia ed Esarcato per l'Europa meridionale; g) Unione buddista italiana (UBI); h) Unione induista italiana (UII).

A tale riguardo, si fa presente che le intese sopra elencate furono firmate, il 4 aprile 2007, dal Presidente del Consiglio *pro tempore*. I relativi disegni di legge di approvazione non furono presentati tempestivamente a causa di problemi sollevati dalla Ragioneria generale dello Stato sulla copertura finanziaria. La questione fu poi risolta solo con l'approvazione della legge finanziaria, ma la anticipata fine della XV Legislatura ha impedito il proseguimento dell'*iter* legislativo.

Per quanto concerne l'intesa con l'Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno, e quella con la Tavola valdese, che comportano modifiche ad intese già vigenti, si sottolinea che i rispettivi disegni di legge sono stati approvati dal Consiglio dei ministri del 3 ottobre 2008 e quindi presentati al Senato. Gli Atti Senato n. 1106 e n. 1107, recanti modifiche delle leggi di approvazione delle intese tra le due confessioni religiose e il Governo italiano, sono stati assegnati, in sede referente, il 22 ottobre 2008 alla 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali); ad oggi non risultano comunque all'ordine del giorno dei lavori della Commissione medesima.

In merito alle sei nuove intese con le altre confessioni religiose, il Governo mantiene alta l'attenzione nei confronti delle esigenze delle diverse confessioni, nonché l'intenzione di sottoporre all'esame del Consiglio dei ministri i testi dei disegni di legge di approvazione.

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento
Vito

(23 febbraio 2009)

SARO, COLLINO. – *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* – Premesso che:

con interpello presentato nel 2008 la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trieste ha chiesto chiarimenti in merito

alla possibilità di detrarre l'IVA ed il costo sostenuto per l'acquisto del carburante presso i distributori siti in Slovenia;

in particolare, il predetto ente ha posto quesiti per sapere se: un soggetto italiano (impresa o professionista munito di partita IVA) possa legittimamente contabilizzare a proprio credito l'IVA sugli acquisti di benzina e gasolio effettuati in Slovenia, e se un soggetto italiano (impresa o professionista munito di partita IVA) possa legittimamente dedurre, contabilizzandoli fra i costi aziendali gli acquisti di carburante effettuati in Slovenia, nella stessa misura in cui ciò è ammesso per gli acquisti di carburante effettuati in Italia;

in data 16 marzo 2008, l'Agenzia delle entrate – Direzione regionale del Friuli-Venezia Giulia – ha reso un parere riguardo al problema del trattamento fiscale degli acquisti di carburante fatti in Slovenia ai fini dell'IVA e delle imposte dirette;

il parere dell'amministrazione ha evidenziato che tanto la detrazione ai fini Iva, quanto la deduzione del costo sostenuto per l'acquisto in Slovenia del carburante da soggetti esercenti impresa, arte o professione in Italia siano legate al fatto che il consumo dello stesso avvenga in occasione di viaggi per lavoro in tale Paese;

risulta agli interroganti che, a livello locale, per le ditte di autotrasporto della fascia confinaria – che recentemente hanno stipulato un accordo commerciale con una fornitrice slovena per l'acquisto del gasolio, a prezzo più concorrenziale rispetto a quello italiano – non sarebbe possibile avere alcun vantaggio fiscale se il carburante acquistato oltre confine non fosse consumato in Slovenia, con onere di fornirne prova in capo al contribuente;

il problema dovrebbe essere esaminato separatamente con riferimento all'IVA e alla deduzione del costo;

con riferimento all'IVA, occorrerebbe fare una distinzione fra ditte di autotrasporto, che in base alle norme IVA slovene hanno diritto a richiedere (a determinate condizioni) l'integrale rimborso all'autorità di quel Paese per gli acquisti di carburante ivi effettuati, e tutti gli altri soggetti che, viceversa, non hanno diritto a detto rimborso;

con riferimento alla deduzione del costo, non avrebbe senso, a giudizio degli interroganti, la conclusione cui perviene l'Agenzia delle entrate, la quale osserva che la circolare n. 20 del 16 giugno 1984, in relazione alle condizioni per la deducibilità delle spese per l'acquisto all'estero del carburante da parte di esercente autotrasporto di merci per conto terzi, specifica che è necessario che le spese in parola siano comprovate da idonea documentazione conservata secondo le modalità e nei termini stabiliti dall'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, recante «Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi»;

le norme di deducibilità di cui agli articoli 109 e 164 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, fissano regole applicabili oggettivamente (deduzioni al 100 per cento per imprese di

autotrasporto a vario titolo, 80 per cento per gli agenti e rappresentanti e 40 per cento per gli altri soggetti esercenti arti e professioni), senza alcun vincolo di territorialità;

in tal modo, il soggetto che acquista carburante oltre confine non è sottoposto ad alcun obbligo di dimostrare dove ha successivamente effettuato le proprie trasferte di lavoro. Ciò diversamente da quanto è previsto per le cosiddette spese per viaggi e trasferte, oneri per i quali l'inerenza della trasferta dev'essere dimostrata caso per caso,

gli interroganti chiedono di sapere se, alla luce di quanto esposto in premessa, il Ministro in indirizzo non ritenga di intervenire presso l'Agenzia delle entrate – Direzione regionale del Friuli-Venezia Giulia, per sollecitare ulteriori chiarimenti in materia.

(4-00148)

(12 giugno 2008)

Risposta. – Con il documento di sindacato ispettivo cui si risponde si chiedono chiarimenti in ordine alla deducibilità delle spese di carburante sostenute all'estero da imprese di autotrasporto, nonché alla detraibilità dell'IVA relativa. In particolare si fa riferimento al caso di un soggetto italiano (impresa o professionista munito di partita IVA) che effettui acquisti di carburante in Slovenia.

Al riguardo, l'Agenzia delle entrate, con riferimento alla detraibilità dell'IVA addebitata in fattura da un soggetto che opera in un Paese estero ed ivi corrisposta, osserva che la stessa non può essere oggetto di detrazione in Italia in quanto si tratta di un'imposta pagata in un altro Paese.

In tale caso, pertanto, l'operatore italiano, per non restare inciso dal tributo potrà ricorrere alla procedura di rimborso disciplinata dalla ottava direttiva (79/1072/CEE) del 6 dicembre 1979 secondo cui: «Ciascuno Stato membro rimborsa ad ogni soggetto passivo non residente all'interno del Paese, ma residente in un altro Stato membro, alle condizioni stabilite in appresso, l'imposta sul valore aggiunto applicata a servizi che gli sono resi o beni mobili che gli sono ceduti all'interno del Paese da altri soggetti passivi, o applicata all'importazione di beni nel Paese, nella misura in cui questi beni e servizi sono impiegati ai fini delle operazioni di cui all'articolo 17, paragrafo 3 , lettere *a)* e *b)*, della direttiva 77/388/CEE o delle prestazioni di servizi di cui all'articolo 1 , lettera *b)*» (articolo 2)

Per beneficiare del rimborso tuttavia, il soggetto passivo, nel corso di un determinato periodo di riferimento, in tale Paese non deve né aver fissato la sede della propria attività economica né costituito un centro di attività stabile dal quale sono svolte le operazioni né, in mancanza di detta sede o di detto centro di attività stabile, il suo domicilio o la sua residenza abituale. Inoltre, nel corso del medesimo periodo, non deve aver effettuato cessioni di beni o prestazioni di servizi all'interno del Paese, fatta eccezione delle prestazioni di trasporto e delle prestazioni di servizi ad esse accessorie (articolo 1 della citata direttiva), ovvero delle operazioni per le quali il proprio cliente abbia assolto l'imposta attraverso il meccanismo

del *reverse charge* (articolo 17, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633).

Con riguardo, invece, alla deduzione dei costi per carburante ai fini delle imposte sui redditi, l'Agenzia delle entrate preliminarmente osserva che l'articolo 164 del testo unico delle imposte sui redditi stabilisce limiti di deduzione per le spese e gli altri componenti negativi relativi a taluni mezzi di trasporto a motore utilizzati nell'esercizio di imprese, arti e professioni.

In particolare, ai sensi del comma 1, lettera *a)*, del citato articolo 164, sono deducibili per l'intero ammontare le spese e gli altri componenti negativi relativi alle autovetture ed autocaravan, di cui alle lettere *a)* e *m)* del comma 1 dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, ai ciclomotori e motocicli destinati ad essere utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa.

Si considerano «utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa» i veicoli senza i quali l'attività stessa non può essere esercitata. Rientrano, ad esempio, nella fattispecie in esame le autovetture per le imprese che effettuano attività di noleggio delle stesse, ovvero gli aeromobili da turismo e le imbarcazioni da diporto utilizzati dalle scuole per l'addestramento al volo e alla navigazione (si veda la risoluzione del 17 dicembre 2007, n. 379, dell'Agenzia delle entrate). La successiva lettera *b)* del medesimo comma 1 dell'articolo 164, riconosce una deducibilità parziale delle spese e degli altri componenti negativi nel caso di utilizzo promiscuo del bene, esclusivamente con riferimento «alle autovetture e autocaravan (...), ai ciclomotori e motocicli».

L'articolo 164 del Testo unico delle imposte sui redditi non si applica, invece, a tutti i mezzi di trasporto non a motore, come pure ai veicoli a motore alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività d'impresa, anche se temporaneamente utilizzati per fini pubblicitari o promozionali (si vedano le circolari n. 48 del 1998, e n. 1 del 2007 dell'Agenzia delle entrate) nonché agli autoveicoli di cui all'articolo 54, comma 1, del decreto legislativo n. 285 del 1992, che non sono richiamati espressamente dall'articolo 164 del Testo unico. Si tratta, ad esempio, di autobus, autocarri, trattori stradali, autoveicoli per trasporti speciali, autotreni, autoarticolati ed autosnodati, mezzi d'opera.

Tanto premesso, fermi restando i limiti di deducibilità stabiliti dalle citate norme con riguardo a certi mezzi di trasporto utilizzati nell'esercizio di imprese, arti e professioni, l'Agenzia delle entrate ritiene che, ai fini della deduzione delle spese per il carburante, si applichi il più generale principio di inerenza di cui all'articolo 109 del Testo unico secondo cui «le spese e gli altri componenti negativi diversi dagli interessi passivi, tranne gli oneri fiscali, contributivi e di utilità sociale, sono deducibili se e nella misura in cui si riferiscono ad attività o beni da cui derivano ricavi o altri proventi che concorrono a formare il reddito o che non vi concorrono in quanto esclusi».

Ciò significa che, l'operatore nazionale (imprenditore o lavoratore autonomo) dovrà dimostrare, altresì, il nesso causale tra il sostenimento

della spesa e l'esercizio dell'attività di impresa, intendendosi tale attività nel suo complesso e non quella del singolo trasporto.

In argomento, la Corte di cassazione con sentenza del 18 giugno 2008, n. 16423, ha, infatti, chiarito che: «nel quadro dei generali principi che governano l'onere della prova (art 2697 cod. civ.), in ipotesi di accertamento delle imposte sui redditi, spetta: 1) all'amministrazione finanziaria dimostrare l'esistenza dei fatti costitutivi della maggiore pretesa tributaria azionata (fornendo quindi la prova di elementi e circostanze a suo avviso rivelatori dell'esistenza di un maggiore imponibile, e 2) al contribuente l'onere della prova circa l'esistenza a) dei fatti che danno luogo ad oneri e/o a costi deducibili e b) del requisito dell'inerenza degli stessi all'attività professionale o d'impresa del contribuente».

Il Sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze
Molgora

(12 febbraio 2009)

VALENTINO. – *Al Ministro degli affari esteri.* – Premesso che:

il Ministero degli affari esteri, Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo (DGCS), con bando S97 del 21 maggio 2008, indiceva una gara per l'affidamento «del servizio di supporto , assistenza e gestione del servizio assicurativo»;

il metodo di aggiudicazione prescelto era quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa;

il termine ultimo per la presentazione dell'offerta veniva indicato nel giorno 21 luglio 2008, stessa data in cui la stazione appaltante provvedeva alla nomina della commissione giudicatrice e ciò in patente violazione dell'art. 84 comma 10 del decreto legislativo n. 163 del 2006 recante il codice degli appalti che imponeva tale nomina «dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte»;

peraltro, appariva quantomai singolare l'inserimento nella commissione giudicatrice dell'avvocato Marco Rago, consulente giuridico della DGCS e, dunque, in posizione di incompatibilità a termine dell'articolo 84, comma 4, del decreto legislativo n. 163 del 2006;

le citate violazioni di legge – ed altre che appare superfluo rammentare in questa sede – rivelano lo sconcertante atteggiamento con il quale è stato affrontato un problema che avrebbe, viceversa, imposto condotte più responsabili, meno approssimative oltre che coerenti con le norme che regolano la materia di cui si discute;

in particolare, appare meritevole di approfondimento l'operato della commissione che ha dimostrato ad avviso dell'interrogante in maniera palese di non conoscere il settore sul quale ha poi assunto le proprie decisioni;

infatti, agli errori compiuti nella fase di costituzione della commissione giudicatrice hanno fatto seguito decisioni altrettanto errate ed ingiustificabili adottate dalla stessa commissione;

dalla lettura dei verbali di gara, in particolare, emergono in via obiettiva e non sindacabile a giudizio dell'interrogante i seguenti profili di illegittimità:

innanzitutto la griglia dei criteri e parametri di valutazione stabilita nel bando di gara è stata oggetto di consistente attività di specificazione direttamente da parte della suddetta commissione e, quindi, ad offerte già pervenute, in spregio, dunque, ad elementari principi di trasparenza ed imparzialità sanciti più volte in sede di Corte di giustizia delle Comunità europee e di recente recepiti espressamente anche nel richiamato Codice degli appalti (articolo 84);

anche tale attività di specificazione è stata, comunque, realizzata con modalità intrinsecamente illogiche e contraddittorie, così da pervenire in ogni caso ad un improprio e fuorviante strumento di comparazione delle offerte;

all'inadeguatezza dello strumento ha conseguito la tangibile assoluta inadeguatezza dei risultati dell'attività valutativa, nell'esercizio della quale la Commissione, ad esempio con riferimento ai servizi aggiuntivi, ha inopinatamente attribuito punteggi differenti a proposte di servizi sostanzialmente equivalenti:

altro clamoroso e inammissibile errore è stato compiuto, sempre a titolo di esempio, con riferimento all'apprezzamento della esperienza dei componenti del gruppo di lavoro, non essendo stata tenuta in considerazione la diversa incidenza di esperienze maturate nell'ambito di specifiche attività di brokeraggio (oggetto fondamentale della gara in questione), rispetto a generiche esperienze maturate nell'ambito di compagnie assicurative (e, quindi, per definizione non di mediazione assicurativa);

quel che è peggio, risultano essere state positivamente apprezzate proposte progettuali obiettivamente incompatibili con il contesto istituzionale e normativo di riferimento. Ad esempio, la possibilità di riconoscere *employee benefits* in favore dei dipendenti dell'Amministrazioni committente o ancora la possibilità di prevedere aree di franchigia rispetto a polizze assicurative a tutti gli effetti obbligatorie *ex lege* e, quindi, in alcun modo comprimibili;

nei verbali, peraltro, le motivazioni rese dalla commissione a corredo dei punteggi attribuiti risultano ampiamente svincolate da questi ultimi ed in alcuni casi perfino contraddittorie;

emerge, quindi, un quadro obiettivo di disattenzione o di incompetenza da parte dell'organo di valutazione sicuramente incompatibile con la funzione tanto da indurre legittimi dubbi sulla liceità delle condotte soprattutto ove si consideri un ingiustificato preconcetto apprezzamento – svincolato dalla realtà oggettiva e documentale – nei confronti della AON, società risultata vincitrice della gara;

tutte queste anomalie – inconciliabili con la linearità e la imparzialità cui deve ispirarsi la pubblica amministrazione – vanno saldate con le difficoltà create al più tempestivo accesso alla documentazione di gara dopo il suo espletamento, ed evidenziano una situazione paradossale, ingiustificabile, certamente illegittima e, comunque, tale da far realistica-

mente immaginare anche profili di illiceità, a ciò concorrendo anche l'ulteriore «stranezza» verificatasi durante lo svolgimento della procedura: con riferimento, in particolare, al verbale della commissione aggiudicatrice del 3 settembre 2008. In tale verbale viene dato atto della richiesta del Ministero di «sospendere immediatamente i lavori in attesa delle proprie determinazioni circa sopravvenuti eventi che potrebbero influire sulla validità e legittimità della procedura di gara svolta», fatti rimasti, però, ignoti e mai più menzionati;

premesso, altresì, che:

sul sito della FSA (Financial Services Authority) e su diversi altri siti, inclusi quelli del «The Guardian» e del «The Times», è stata pubblicata la notizia che la AON Limited, del Gruppo AON Corporation, è stata multata dalla medesima FSA (autorità di vigilanza del mercato finanziario inglese) per avere effettuato, tra l'inizio del 2005 e la fine del 2007, numerosi pagamenti sospetti;

la FSA ha multato il *broker* per il mancato controllo anticorruzione, infliggendogli una multa di 5,25 milioni di sterline, la più alta mai comminata;

le transazioni incriminate, inclusi due specifici ingenti pagamenti a ignote terze persone – 1,4 milioni di euro e 3,25 milioni di dollari – sono state effettuate per ottenere affari *overseas*, ovvero fuori dal Regno Unito;

Margaret Cole, responsabile della vigilanza della FSA, ha dichiarato (appare anche sul *Timesonline)*: «Questo manda un chiaro messaggio al mercato finanziario inglese, che è completamente inaccettabile per le aziende sviluppare affari all'estero senza avere un appropriato sistema di controllo anticorruzione»;

è sufficiente digitare «AON Fsa» su un motore di ricerca sul *web* per ottenere diverse pagine di siti che hanno pubblicato la notizia dei fatti verificatisi nel Regno Unito,

l'interrogante chiede di conoscere quali iniziative intenda adottare il Ministro in indirizzo per verificare le ragioni che hanno determinato le gravi anomalie nell'espletamento delle procedure sopra ricordate ed, in particolare, per accertare la congruità dell'offerta della società vincitrice in relazione alle altre offerte formulate nonché eventuali collegamenti della società in parola (alla luce delle sconcertanti notizie riferite dai *media)* con soggetti che operano ovvero hanno operato nell'ambito del Ministero degli affari esteri.

(4-00987)

(13 gennaio 2009)

Risposta. – La Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo, a seguito della scadenza della originaria «convenzione di consulenza e intermediazione assicurativa», stipulata in data 8 marzo 2004 (rep. 1217) con la Progress Insurance Broker srl e più volte prorogata negli anni, ha proceduto ad espletare una gara ad evidenza pubblica per l'affidamento

del servizio di brokeraggio (e quindi di supporto all'amministrazione nella stipula delle polizze assicurative per le diverse categorie di personale).

Il bando, pubblicato in data 21 maggio 2008 nella *Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea* (S97), indicava, con rinvio all'analitica previsione dell'art. 38 del decreto legislativo n. 163 del 2006, i requisiti di carattere generale per l'ammissione alla gara, che dovevano essere autocertificati dai legali rappresentanti delle imprese partecipanti. In particolare mediante un'unica dichiarazione, i partecipanti dovevano attestare il possesso dei requisiti tradizionalmente definiti di «ordine pubblico» o di «moralità», rappresentati da condizioni soggettive suscettibili, ove esistenti, di precludere la partecipazione alla gara, come, a titolo esemplificativo, il trovarsi in stato di fallimento, l'avere pendente un procedimento per l'applicazione di misure di prevenzione, l'aver riportato condanne passate in giudicato per reati in danno dello Stato, l'aver commesso violazioni di natura fiscale, previdenziale e assistenziale ovvero relative alla sicurezza o ad obblighi in materia di lavoro ed altre condizioni analoghe, espressamente riportate nel bando.

Con decreto del 21 luglio 2008 (prot. n. 0258483), emesso subito dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte, si è proceduto alla nomina della Commissione giudicatrice, a comporre la quale è stato chiamato un professionista esterno di comprovata esperienza nel settore, nel pieno rispetto dell'art. 84, comma 8, lett. *a)*, del decreto legislativo n. 163 del 2006, che prevede questa possibilità nei casi di accertata carenza in organico di adeguate professionalità.

La Commissione, espletate le attività di valutazione, ivi compresi, evidentemente, i requisiti soggettivi di partecipazione, ha comunicato il 31 ottobre 2008 la graduatoria definitiva della gara. Aggiudicataria della gara è risultata la AON s.p.a. presentatrice di un'offerta che, fra le altre cose, consente cospicui risparmi all'amministrazione.

Contro il provvedimento di aggiudicazione del servizio di brokeraggio alla AON s.p.a., la società Progress Insurance Broker – collocatasi al sesto posto nella graduatoria definitiva – ha promosso un ricorso al TAR del Lazio, per chiedere l'annullamento del bando di gara, del provvedimento di nomina della Commissione giudicatrice, del provvedimento di aggiudicazione definitiva e di ogni altro atto presupposto o connesso per motivi in gran parte coincidenti con gli argomenti posti a base dell'interrogazione.

Nel procedimento pendente dinanzi al giudice amministrativo si è costituito il Ministero degli affari esteri per il tramite dell'Avvocatura dello Stato. Si è costituita altresì la società aggiudicatrice AON s.p.a.

Alla prima udienza davanti al TAR del Lazio, la Progress Insurance Broker srl ha rinunciato all'istanza di sospensiva dei provvedimenti impugnati e la causa è stata rinviata ad altra udienza, non ancora fissata.

Il Ministro attende quindi con fiducia gli esiti del giudizio dinanzi al TAR e, fino all'esito del giudizio, non ritiene opportuno adottare iniziative che possano interferire con il procedimento in corso.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri
Scotti

(24 febbraio 2009)

€ 1,00